

Responsabilità civile - attività sportiva - Danno subito dall'allievo durante una gara – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 02)

Responsabilità della scuola - Riconducibilità ad azione colposa di altro allievo e all'omessa adozione di misure preventive, da parte della scuola, idonee ad evitare l'evento - Necessità - Ripartizione dell'onere probatorio tra studente e scuola - Contenuto - Fattispecie.

Responsabilità civile - precettori e maestri - In genere.

In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 02)

[Cod. Civ. art. 2043](#), [Cod. Civ. art. 2048](#), [Cod. Civ. art. 2697](#)